

REGOLAMENTO DELL' AREA NATURALE DI INTERESSE LOCALE
“ Sasso di Castro – Monte Beni “
Comune di Firenzuola
(Provincia di Firenze)

Parte Prima – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Ambito di applicazione ed efficacia

Le presenti norme costituiscono il regolamento dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale “Sasso di Castro – Monte Beni “ di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 5 maggio 2007 . Tali norme sono emanate in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 11 aprile 1995 , n. 49 “ Norme sui parchi , le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale” Relativamente al territorio dell'ANPIL “ Sasso di Castro – Monte Beni “ le presenti norme devono trovare un adeguato raccordo con le previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze di cui alla normativa vigente.

Al fine di fornire adeguata tutela ai territori compresi nell'ANPIL , di cui al comma 1 , il Comune provvede ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti. E' fatta comunque salva la disciplina dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali aventi contenuto più restrittivo .

Art. 2 Finalità

Le norme del presente regolamento perseguono le seguenti finalità :

- la tutela dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti e la riqualificazione delle parti degradate o incongrue ;
- la tutela delle formazioni vegetali tipiche della zona e la conservazione delle emergenze floristiche ;
- la tutela dei popolamenti faunistici ;
- la tutela degli elementi di interesse geologico , geomorfologico e idrogeologico ;
- la promozione del turismo eco-compatibile , dell'escursionismo e della didattica ambientale ;
- il recupero e lo sviluppo delle attività agricole e forestali compatibili con la conservazione e
- la riproducibilità delle risorse naturali presenti .

Art. 3 divieti di carattere generale

Al fine di conservare le risorse naturali , paesaggistiche e storico – culturali dell'area protetta sono vietate le seguenti attività :

- la raccolta o il danneggiamento delle specie rare di flora e degli eventuali alberi monumentali;
- l'introduzione di specie vegetali o animali non autoctone che possono alterare l'equilibrio naturale dell'ANPIL ;
- qualunque tipo di coltivazione che impieghi organismi geneticamente modificati;
- la coltivazione di cave e l'apertura di discariche;
- l'abbandono di rifiuti ;
- lo svolgimento di attività di fuoristrada e di motocross ;
- la modificazione del regime delle acque con esclusione delle opere necessarie per le attività agricolo - forestali e per le viabilità ;
- l'accensione di fuochi all'aperto con esclusione delle attività silvo – pastorali ;

- lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente gestore .

Parte seconda – Gestione dell'area naturale protetta di interesse locale

Art. 4 Organismo di gestione dell' ANPIL

All'Amministrazione Comunale , secondo quanto stabilito dall'Art. 19 , comma 1 della L. R. 49/95, è affidata la gestione dell'ANPIL , direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o di istituzioni ai sensi della L. n. 142/90 . Di seguito l'Amministrazione Comunale è indicata come Ente gestore .

Per garantire il necessario supporto tecnico – scientifico l'Ente gestore si avvale di un comitato con potere consultivo , di seguito nominato Comitato .

Per la realizzazione degli indirizzi di gestione dell'ANPIL l'Ente gestore si può avvalere di associazioni sportive e di volontariato e delle aziende agricole ricomprese nell'ANPIL , mediante stipula di apposita convenzione pluriennale che regoli i termini dell'impegno gestionale concordato. La gestione può riguardare tutti gli aspetti contenuti e delineati nel presente regolamento , con particolare riguardo alle finalità di cui all'Art. 2 .

L'Ente gestore provvederà entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento a completare il quadro conoscitivo dell'area , per indirizzare lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dell'ANPIL .

Art. 5 Composizione e ruolo del Comitato

Il Comitato, organo di consulenza dell'Ente gestore , è composto da cinque membri di seguito elencati :

- il Sindaco o suo delegato che lo presiede ;
- un rappresentante del settore Ambiente del Comune di Firenzuola ;
- un rappresentante degli agricoltori – proprietari dell'area ;
- un rappresentante delle locali associazioni ambientaliste o di protezione civile ;
- un rappresentante delle locali associazioni venatorie ;
- svolge funzioni di segretario , un dipendente comunale , che cura e redige i verbali ,l'ordine del giorno e convoca i membri del Comitato.

I membri del Comitato vengono designati, su richiesta dell'Amministrazione Comunale dalle rispettive associazioni di categoria sopraindicate .

La nomina del Comitato è di competenza della Giunta Municipale che vi provvede sulla base delle designazioni di cui al punto n. 2; La Giunta Municipale provvede altresì a determinare l'eventuale compenso per la partecipazione alle sedute del Comitato; il Comitato dura in carica tre anni. I membri non possono essere nominati più di due volte consecutive. Il Comitato si riunisce, su convocazione dell'Ente gestore, presso la sede del Comune .

Il Comitato esprime pareri obbligatori relativamente agli interventi riguardanti le finalità di cui all'Art. 2 e formula proposte inerenti le finalità di cui al medesimo articolo .

Parte Terza – Tutela delle Risorse Naturali

Art. 6 Tutela dei corsi d'acqua e delle risorse idriche

L'Ente gestore promuove la conoscenza , la tutela e la riqualificazione ecologica dei corsi d'acqua minori . Eventuali opere previste lungo i corsi d'acqua , o nelle loro aree di pertinenza , dovranno essere realizzate privilegiando l'utilizzo delle più adeguate tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle finalità di cui all'Art.2 .

Art. 7 Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio

L'Ente gestore promuove la tutela e il recupero degli elementi caratteristici , naturali e artificiali, componenti il paesaggio dell'area montana Sasso di Castro – Monte Beni . In particolare gli interventi di conservazione e recupero possono riguardare : filari alberati, siepi campestri, siepi divisorie dei campi alberi isolati caratteristici, gruppi di alberi emergenti, alberi monumentali, fossetti di scolo , muretti ed altri manufatti in muratura a secco, vecchi sentieri , beni architettonici minori .

Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l'Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con i privati proprietari delle aree, per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione pluriennali.

Art. 8 Tutela delle emergenze geomorfologiche

L'Ente gestore promuove lo studio e la conoscenza delle testimonianze geomorfologiche .

I siti di maggiore interesse saranno definiti “ emergenze geomorfologiche” e potranno essere opportunamente censiti e segnalati al visitatore con pannelli informativi in situ . I pannelli dovranno indicare il tipo di emergenza , il regime di protezione e le norme di comportamento da osservare .

Nei siti classificati “ emergenze geomorfologiche” è fatto divieto di realizzare qualsiasi trasformazione morfologica o di inserire manufatti che possano alterare la configurazione esistente .

Art. 9 Tutela della flora , degli alberi monumentali e delle formazioni vegetali

L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell'area protetta, promuovendo studi ed indagini sulle risorse naturali. Nel territorio dell' ANPIL è vietata la raccolta delle specie di flora inserita nelle Liste Rosse delle piante d'Italia con le categorie IUCN : Gravemente minacciato, Minacciato, Vulnerabile, A minor rischio .

La raccolta delle piante officinali, ad eccezione di quelle comprese nelle liste rosse e soggette a divieto di raccolta , è regolamentata dalla normativa vigente .

Per i funghi e i prodotti del sottobosco valgono le norme del successivo Art. 22 del presente regolamento .

Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui alla Legge Regionale vigente . L'Ente gestore predispone , con opportuno censimento specialistico, l'elenco degli alberi secolari o di importanza culturale definendoli “ alberi monumentali “ ai sensi della legge. L'Ente gestore può segnalare con opportuni cartelli la presenza degli stessi .

Per gli interventi sulle formazioni vegetali valgono le norme di cui alla Legge Forestale Regionale e relativo Regolamento attuativo.

Art. 10 Tutela della fauna

L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area protetta, promuovendo inoltre studi e indagini di approfondimento .

La tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria è regolata dalla normativa Nazionale e Regionale vigente per quanto non previsto dal presente regolamento di cui al successivo Art. 24 .

Parte Quarta – Norme Urbanistico – Edilizie

Art. 11 Assetto edilizio ed infrastrutturale

Nel territorio dell'ANPIL sono consentiti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dalla vigente normativa Regionale in vigore ed in conformità al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di Firenzuola.

Art. 12 Edifici e aree di interesse storico – culturale

L'Ente gestore si adopera per la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio storico, ed in particolare dei siti classificati come “ aree e manufatti di interesse archeologico “ dal PTCP della Provincia di Firenze.

Art. 13 Strade carrabili , percorsi pedonali e sentieri

Le strade carrabili esistenti devono essere conservate in efficiente stato di manutenzione, recuperando tutte le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo, ecc.) .

E' vietato l'uso di pavimentazioni in asfalto salvo casi particolari autorizzati dall'Ente gestore sentito il parere del Comitato di cui all'Art. 5 .

I percorsi pedonali e i sentieri esistenti devono essere mantenuti e recuperati nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dell'area . In particolare si prescrive la conservazione ed il ripristino di elementi costruttivi originari quali il fondo dei sentieri in lastre di pietra , i muretti di sostegno a secco e i manufatti in pietra.

Per la manutenzione , il recupero e l'apertura dei percorsi pedonali e dei sentieri l'Ente gestore realizza un apposito piano di gestione della rete dei percorsi interni dell'ANPIL di cui al successivo Art. 16.

Parte Quinta – Disciplina delle Attività Ricreative e di Visita dell'Area

Art. 14 Strutture ricettive e turistiche

L'Ente gestore prevede la possibilità di realizzare i servizi ricettivi ed informativi utili al conseguimento delle finalità generali dell'ANPIL . In particolare l'Ente gestore prevede la realizzazione delle seguenti strutture:

- a – Centro visite ;
- b – Bivacco, rifugi ;
- c – Punti di accesso all'ANPIL;
- d – Punti informativi ;
- e – Attività Agrituristiche ;

Art. 15 Strade carrabili e traffico motorizzato

Nelle strade vicinali carrabili è fatto divieto di transito con mezzi motorizzati . Sono esclusi dal divieto i cittadini proprietari e/o possessori e le persone da loro autorizzate , i residenti nel Comune di Firenzuola , i mezzi di soccorso e di protezione civile , i mezzi dell'Ente gestore e quelli necessari per la gestione dell'ANPIL . E' fatto inoltre divieto di realizzare attività di fuori strada e motocross, in attuazione di quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento.

Per la realizzazione delle aree di sosta si prescrive l'uso di superfici non bitumate, utilizzando tecniche costruttive che non prevedano l'impermeabilizzazione del suolo. Inoltre si prevede l'utilizzo di elementi di arredo accessori delle aree di parcheggio realizzati in materiali consoni rispetto alle finalità generali dell'ANPIL (legno, pietra ecc.) .

Art. 16 Sentieri di visita e piano di gestione della sentieristica

L'Ente gestore dell'ANPIL individua la rete dei sentieri di visita , al fine di promuovere l'accesso e la fruibilità dell'area.

I sentieri di visita sono soggetti ad un apposito piano di gestione , contenente l'attuale rete dei sentieri, gli ampliamenti o le riduzioni previsti, i necessari interventi di manutenzione e di ripristino necessari.

L'individuazione dei percorsi deve avvenire in base alla presenza delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico – culturali dell'area , al fine di garantire una corretta conoscenza delle stesse.

Al fine di un agevole individuazione dei sentieri di visita, questi verranno segnalati con segnaletica orizzontale e con appositi cartelle indicatori , realizzati preferibilmente in legno ,con l'indicazione del percorso , il logo dell'ANPIL di cui all'Art. 19. La segnaletica e la cartellonistica devono essere alla vigente normativa toscana. L'Ente gestore cura la manutenzione ordinaria della rete dei sentieri e della segnaletica in collaborazione con le Associazioni di volontariato operanti nel territorio.

Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo L'Ente gestore può attivare rapporti di collaborazione con i proprietari delle aree per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione di cui al successivo Art. 26.

Art. 17 Cartellonistica

L'Ente gestore predispone la realizzazione di una apposita cartellonistica informativa e didattico-divulgativa , da installare in corrispondenza dei punti di accesso dell'ANPIL.

I Cartelli devono contenere i tematismi generali e particolari riferiti all'ANPIL , e i particolare : mappa generale dell'area protetta comprensiva degli itinerari di visita , schede tematiche sui principali habitat presenti , informazioni generali inerenti le principali risorse naturalistiche e storiche dell'area , norme per il comportamento da tenere all'interno dell'ANPIL.

I cartelli riportanti tematismi riferiti a particolari aree di interesse naturalistico e storico , sono da installarsi lungo i percorsi di visita dell'ANPIL.

La manutenzione ordinaria di queste attrezzature è a carico dell'Ente gestore dell'ANPIL.

Art. 18 Attrezzature per la visita dell'area

Per la visita dell'ANPIL possono essere previste alcune attrezzature leggere quali tavoli, panche, cestini per rifiuti, ed altre ritenute idonee a garantire il necessario supporto ai visitatori dell'area. Queste attrezzature saranno realizzate preferibilmente in legno e/o pietra locale e potranno essere collocate in apposite aree individuate lungo i sentieri di visita , nel rispetto delle finalità generali di cui all'Art. 2 del presente Regolamento.

Art. 19 Logo dell'ANPIL

Il logo dell'ANPIL è rappresentato da un emblema stilizzato che rappresenta Sasso di castro e Monte Beni .

Art. 20 Attività di promozione dell'Area

L'Ente gestore si impegna a garantire la promozione dell'ANPIL in tutte le forme possibili , nel rispetto dei principi stabiliti nell'Art. 1 , comma 1 della L.R. n. 49/95. In particolare l'attività di promozione deve riguardare tutti gli aspetti relativi a :

- a) conoscenza , divulgazione e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e storico culturali dell'ANPIL;
- b) sviluppo delle attività di educazione ambientale per la conoscenza e la protezione dell'ambiente ;

c) sviluppo sostenibile .

Art. 21 Disciplina degli accessi dell'ANPIL

La visita all'ANPIL è consentita per mezzo degli itinerari di visita , individuati e segnalati a cura dell'Ente gestore . Per l'accesso alle aree di proprietà privata l'Ente gestore , nel rispetto degli Artt. precedenti ricerca appositi accordi con i proprietari per garantire la massima accessibilità all'area .

Parte Sesta – Promozione , Sostegno e Disciplina Attività

Art. 22 Disciplina della tutela e della raccolta dei prodotti del sottobosco

La tutela e la raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla L.R. 22 marzo 1999, n.16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei” e successive modifiche e integrazioni.

In particolare sono considerati prodotti secondari del bosco : a) funghi epigei ; b) i muschi ; c) le fragole ; d) i lamponi ; e) i mirtilli ; f) le bacche di ginepro ; g) le more di rovo .

Art. 23 Attività selvicolturali

Per le attività selvicolturali si fa riferimento alla vigente Legge Regionale Forestale Toscana ed al suo Regolamento attuativo.

Art. 24 Attività Venatoria

La disciplina dell'attività venatoria è regolata dalla Normativa Statale e Regionale vigente. All'interno dell'ANPIL è compresa l'Oasi “Belvedere” di ha. 623 dove vige il divieto di caccia ; per la restante parte di circa ha. 176 l'attività venatoria è consentita.

Nel caso di battute o abbattimenti della specie cinghiale, la loro localizzazione dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata tramite appositi avvisi da affiggere agli ingressi dell'area oggetto di battuta.

Parte settima – Disposizioni Particolari

Art. 25 Misure antincendio

Ai fini della difesa del suolo , dell'ambiente naturale e per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2 , le attività di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi sono regolamentate dalla normativa Regionale vigente e dal “Piano operativo antincendio”.

Art. 26 Accordi di gestione con i proprietari privati

Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 2 , l'Ente gestore promuove la stipula di accordi di gestione con i proprietari delle aree e manufatti comprese nel perimetro dell'area protetta . In particolare gli accordi possono fare riferimento a :

- a) regolamentazione dell'accesso per la visita dell'area;
- b) installazione delle attrezzature didattico-divulgative e ricreative;
- c) manutenzione ordinaria dei sentieri e dei piccoli manufatti ad essi connessi;
- d) gestione selvicolturale ;
- e) tutela della biodiversità ,
- f) conservazioni di cenosi vegetali ;

- g) conservazione e ripristino di emergenze storico- architettoniche;
- h) conservazione del paesaggio.

Gli accordi di gestione sono stipulati mediante apposite convenzioni di durata pluriennale a cura dell'Ente gestore.

Parte Ottava – Vigilanza e Sanzioni

Art. 27 Vigilanza e attività di guida dell'ANPIL

La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, secondo quanto stabilito dall'Art. 21 della L.R. 49/95.

Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza può essere demandato anche a personale di sorveglianza appositamente individuato dall'Ente gestore , cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'Art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

L'Ente gestore, secondo quanto stabilito dalla L. R. 7/98, può organizzare corsi di formazione per Guardie Ambientali Volontarie, da destinare alle funzioni di sorveglianza dell'ANPIL.

L'Ente gestore potrà anche organizzare d'intesa con regione e Provincia corsi speciali di formazione per “Guide dell'Area Protetta”.

Art. 28 Sanzioni amministrative

Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, in caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 22 della L.R. 49/95.

Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco del Comune di Firenzuola, nella sua qualità di Ente gestore dell'ANPIL.

Art. 29 Sospensione e riduzione in pristino

Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal presente regolamento e da quanto stabilito dalla L. R. 49/95, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della Legge medesima.